



# Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940

## A.C. 1895

Dossier n° 194 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
17 marzo 2025

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1895
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	4
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Contenuto

La proposta di legge [A.C. 1895](#) sulla "istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940", è stata assegnata il 24 settembre 2024 in prima lettura alla III Commissione permanente Affari esteri e comunitari della Camera.

La **nave da crociera Arandora Star**, varata nel 1929 e destinata alla rotta centro-sudamericana, fu adibita nel 1940 al trasporto degli italiani residenti in Inghilterra e di prigionieri di guerra austriaci e tedeschi da deportare oltreoceano. Partita da Liverpool il 1° luglio 1940, **fu affondata** il giorno successivo da un siluro lanciato da un U-Boot tedesco a largo della costa irlandese. **Perirono, su un totale di oltre 1500 uomini, più di 800 persone, tra cui 446 italiani.**

Infatti, poche settimane dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Francia e all'Inghilterra del 10 giugno 1940, per gli italiani residenti in Gran Bretagna fu emanato una sorta di "codice di compatibilità" in base al quale le autorità inglesi decisero chi poteva continuare a risiedere nel Paese e chi doveva essere espulso, come accadde ad alcune centinaia di italiani, assieme a tedeschi e austriaci, per essere poi deportati negli Stati Uniti e in Canada. Si trattava in molti casi di connazionali residenti da decenni in Inghilterra, molti di seconda generazione, convocati senza poter avvisare le famiglie, rimaste così senza notizie dei loro cari fino al naufragio. Fonte: [LIMES "2 luglio 1940: la tragedia dell'Arandora Star", 2 luglio 2020](#) (cfr. anche <https://www.centrostudialetheia.it/migranti/le-vittime-dellarandora-star/>)

Nel 2020 il **Quirinale** ha pubblicato una [nota](#) del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare la tragedia, esprimere vicinanza e solidarietà ai discendenti delle vittime e sottolineare che "il ricordo della loro sofferenza costituisce un monito perenne contro le guerre e a favore dell'amicizia e della collaborazione tra i popoli".

Il 16 maggio 2011 è stato inaugurato ufficialmente a Glasgow l'[Arandora Star Memorial Garden](#).

La proposta di legge in esame si compone di **quattro articoli**.

L'**articolo 1, comma 1** prevede l'**indizione, il giorno 11 ottobre di ciascun anno, della Giornata nazionale** della memoria dei 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940.

[L'affondamento della nave Arandora Star](#)

[11 ottobre data della ricorrenza](#)

Ai sensi del **comma 2**, in occasione della predetta Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un **minuto di silenzio** dedicato ai 446 italiani periti nel naufragio dell'Arandora Star.

Ai sensi del **comma 3**, la Giornata **non determina gli effetti civili** di cui alla legge 27 maggio 1949 n. 260, recante "Disposizioni in materia di ricorrenze festive".

A tal riguardo si ricorda che la legge n. 260 del 1949 individua, agli articoli 1 e 2, taluni giorni festivi, nei quali vige l'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici e, all'articolo 3, talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la legge n. 54/19772, con modifica non testuale, ha comunque previsto che le solennità civili sopra richiamate non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (articolo 2) e, se ricadono in giorni feriali, non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (articolo 3).

[La legge n. 260 del 1949](#)

**L'articolo 2** disciplina le **iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale**.

[Iniziative](#)

Nello specifico, si prevede che le Province o gli Enti territoriali di livello equivalente possono promuovere e organizzare, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze - secondo quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014 o dagli specifici ordinamenti degli enti locali, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - nonché nel limite delle proprie risorse, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, volti a diffondere la conoscenza della strage avvenuta il 2 luglio 1940 e a conservare la memoria dei 446 italiani periti nel **naufragio dell'Arandora Star**.

In aggiunta alle attività di cui alla disposizione precedente, ai sensi dell'**articolo 3**, in occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (ossia ricompresi tra la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado), nell'ambito della loro autonomia, possono anche promuovere iniziative didattiche e organizzare studi, convegni e momenti comuni di narrazione e riflessione.

**L'articolo 4** regola l'**informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale**. In particolare, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale alla Giornata nazionale, al fine di divulgare, conservare e rinnovare la memoria dei 446 dei fatti dell'Arandora Star.

Si segnala che il nuovo contratto di servizio 2023-2028 (approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 marzo 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2024) prevede, tra le diverse disposizioni, che la Rai debba articolare un'offerta di servizio pubblico in grado di offrire ai cittadini-utenti la più vasta possibilità di accesso alle diverse manifestazioni della cultura italiana.

In generale si ricorda, poi, che il [Contratto di Servizio RAI](#) ha per oggetto l'attività che la Società concessionaria svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e, in particolare, l'offerta diffusa attraverso le diverse piattaforme, in tutte le modalità, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio. Il Contratto stabilisce un insieme di obiettivi, di indirizzi operativi, di parametri di qualità, di tipologie di programmi la cui realizzazione è affidata all'autonoma capacità editoriale della Società concessionaria nel rispetto dei principi e dalla normativa di riferimento e in coerenza con le risorse economiche riconosciute. Il Contratto di Servizio 2023 – 2028 ha durata quinquennale a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (GU n. 121 del 25-5-2024), in coerenza con le disposizioni della Convenzione per l'affidamento della concessione del servizio radiofonico, televisivo e multimediale, approvata con D.P.C.M. del 28 aprile 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2017).

## **Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite**

L'istituzione di una nuova giornata nazionale è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di **ordinamento civile** (art. 117, secondo comma, lett. I), Cost.), richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 possono, poi, ascrivere alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni in materia di **promozione e organizzazione di attività culturali** (art. 117, terzo comma, Cost.).

Nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo **sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale**, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni».

Le iniziative celebrative previste dall'articolo 2 non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Infine, con riguardo alla possibilità, per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, di promuovere iniziative didattiche e organizzare studi, convegni e momenti comuni di narrazione e riflessione (articolo 3), può assumere rilievo anche la competenza legislativa concorrente in materia di **istruzione** (art. 117, terzo comma, Cost.).

Cost194	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri	st_affari_esteri@camera.it - 066760-4939	✕ CD_esteri